

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PENZA, CHERCHI

Disposizioni concernenti il computo dell'anzianità di servizio del personale delle Forze armate e di polizia transitato nei ruoli o negli impieghi civili

Presentata il 17 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici per il personale appartenente al comparto difesa e sicurezza che effettua transiti verso altri corpi o ruoli civili dello Stato. L'obiettivo è garantire l'equivalenza delle qualifiche e dei diritti acquisiti, integrando l'attuale disciplina che risulta carente in materia.

Si ipotizzi il caso di un dipendente dichiarato non idoneo dopo venti anni di servizio: a tale soggetto viene applicato lo strumento del transito nei ruoli civili con una penalizzazione della carriera progressiva, che viene completamente azzerata. Lo stesso vale per il personale che transita da un corpo, militare o civile, a un altro dello Stato.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della legge, ossia disciplinare il computo giuridico degli anni di servizio prestati nel ruolo della Polizia di Stato o nelle Forze armate ai fini del riconoscimento della qualifica e dell'inquadramento corrispondente al ruolo civile, nell'ambito della pubblica amministrazione.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della disciplina, individuando i seguenti destinatari: il personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia e transitato ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339; il personale delle Forze armate

inquadrate nei ruoli civili ai sensi dell'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; il personale già assunto che è transitato nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2199 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, durante il periodo di vigenza del medesimo articolo, che presenti apposita domanda.

L'articolo 3 descrive le modalità attraverso le quali avviene il computo giuridico degli anni di servizio prestati nei corpi di provenienza e stabilisce che questi vengano riconosciuti integralmente per definire l'inquadramento e la posizione economica nel nuovo ruolo civile anche in considerazione delle esperienze, delle qualifiche acquisite e delle responsabilità sostenute.

L'articolo 4 stabilisce le procedure per il riconoscimento degli anni di servizio. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il computo giuridico è effettuato previa istanza dell'interessato, da presentare all'amministrazione di appartenenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge ovvero, per il personale trasferito dopo l'entrata in vigore della medesima legge, entro dodici mesi dalla data di transito o assunzione nel ruolo civile. Il comma 2

stabilisce che l'amministrazione competente, verificati i requisiti necessari, adotta il provvedimento di riconoscimento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento. Il comma 3, infine, dispone che, in caso di esito negativo della domanda di riconoscimento, l'interessato può presentare ricorso amministrativo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Infine, l'articolo 5 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le amministrazioni interessate adottano le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e che le disposizioni della legge si applicano anche ai dipendenti già transitati o assunti nei ruoli civili alla data della sua entrata in vigore, previa domanda degli interessati.

In conclusione, la presente proposta di legge comporta un miglioramento nella tutela del personale del comparto della difesa e della sicurezza, assicurando un equo trattamento giuridico ed economico nei casi di transito nei ruoli civili. Ciò favorisce l'integrazione nei ruoli della pubblica amministrazione valorizzando le competenze acquisite.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina il computo giuridico degli anni di servizio prestati nel ruolo della Polizia di Stato o nelle Forze armate ai fini del riconoscimento della qualifica e dell'inquadramento corrispondente al ruolo civile, nell'ambito della pubblica amministrazione.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Sono destinatari della presente legge:

a) il personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia e transitato ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339;

b) il personale delle Forze armate inquadrato nei ruoli civili ai sensi dell'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) il personale già assunto transitato nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, durante il periodo di vigenza del medesimo articolo, che presenti apposita domanda.

Art. 3.

(Computo giuridico degli anni di servizio)

1. Gli anni di servizio prestati nel ruolo della Polizia di Stato o nelle Forze armate sono riconosciuti integralmente, ai fini giuridici, per l'inquadramento nel corrispondente ruolo civile.

2. Il riconoscimento avviene attraverso l'attribuzione di una qualifica e di una posizione economica equiparate al ruolo e alle funzioni svolte durante il servizio attivo.

3. Il computo tiene conto delle specifiche esperienze e delle responsabilità ricoperte dal dipendente, con riferimento alle corrispondenti qualifiche previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego.

Art. 4.

(Procedure di riconoscimento)

1. Il computo giuridico è effettuato su istanza dell'interessato, da presentare all'amministrazione di appartenenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per il personale trasferito dopo l'entrata in vigore della medesima legge, entro dodici mesi dalla data di transito o di assunzione nel ruolo civile.

2. L'amministrazione competente verifica i requisiti e adotta il provvedimento di riconoscimento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. In caso di esito negativo della domanda di riconoscimento, l'interessato può presentare ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le amministrazioni interessate adottano le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti già transitati o assunti nei ruoli civili alla data della sua entrata in vigore, previa domanda degli interessati.

